

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 412

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VINCI

Modifica all’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limite massimo di velocità per le autostrade dotate di tre corsie e di corsia di emergenza per ogni senso di marcia

*Presentata il 19 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, all’articolo 142, comma 1, stabilisce i limiti massimi di velocità per le diverse categorie di strade. In particolare, per le autostrade, detto limite è fissato in 130 chilometri orari (km/h).

La stessa norma prevede che il limite di velocità possa essere elevato a 150 km/h dagli enti proprietari o gestori sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza, per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati e sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio.

Appare evidente che tale disposizione, lasciando alla determinazione dei soggetti che gestiscono le autostrade la possibilità di elevare il limite di velocità e, nello stesso tempo, indicando a tale scopo criteri di determinazione assai variegati e disomogenei dal punto di vista tecnico, ambientale e strutturale, non viene mai attuata. In tali circostanze capita che anche tratti di autostrade fin dal principio progettati per sostenere limiti di velocità superiori a 130 km/h, siano vincolati al limite ordinario più basso.

Lo scopo della presente proposta di legge è di eliminare l’onere della decisione in materia di elevazione del limite di velocità a 150 km/h in capo ai soggetti che gestiscono o sono proprietari delle autostrade, facendolo diventare automaticamente applicabile, ma mantenendo ferme ad ogni modo le circostanze e i pre-requisiti di sicurezza e di precauzione già previsti dalle norme vigenti.

**PROPOSTA DI LEGGE**

—

**Art. 1.**

1. All'articolo 142, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: « gli enti proprietari » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio ».

